

## XXXV.

## TORNATA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1880

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

**SOMMARIO.** *Letture di un disegno di legge del deputato De Crecchio, perchè le necropsopie giudiziarie vengano fatte nei locali annessi alle cattedre di medicina legale; e di altro disegno di legge del deputato Bonghi per disposizioni concernenti gli insegnanti negli istituti superiori. = Proclamazione del risultato della votazione di ieri per la nomina della Commissione incaricata dell'esame del Codice di commercio. = Votazione di ballottaggio per la stessa. = Il deputato Viarana presenta la relazione sul disegno di legge per vendita e permuta di beni demaniali; e il deputato Corvetto quella sul disegno di legge pel riordinamento delle guardie doganali — Il deputato Merzario chiede che questo secondo disegno di legge sia discusso in una tornata mattutina. = Seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti finanziari — Il ministro delle finanze prosegue il suo discorso interrotto ieri. = Si dichiara chiusa la votazione per la nomina della Commissione incaricata di esaminare il Codice di commercio. = Il deputato Maurogònato parla contro il disegno di legge in discussione — Dopo riserva di parlare del relatore La Porta e del presidente del Consiglio, è approvata la chiusura — Per fatto personale parla il deputato Grimaldi — Osservazioni del deputato Perazzi.*

La seduta principia a ore 2 10 pomeridiane.

Il segretario Guiccioli legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

**LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO DE CRECCHIO, PER ORDINARE CHE LE NECROSCOPIE GIUDIZIARIE FACCIANSI NEI LOCALI ANNESSI ALLE CATTEDRE DI MEDICINA LEGALE.**

**PRESIDENTE.** Gli uffici hanno ammesso alla lettura due disegni di legge. Uno è dell'onorevole De Crecchio. Se ne dà lettura.

**GUICCIOLI, segretario, legge:**

**Art. 1.**

In tutte le città del regno dove esiste un insegnamento universitario di medicina legale, ed alla cui cattedra siano annessi locali, mezzi e personale opportuni, le necropsopie giudiziarie, la esposizione dei cadaveri d'ignoti ed altre indagini tecniche, debbono farsi in quei locali universitari.

**Art. 2.**

Il personale addetto ai precennati locali sarà agli ordini della giustizia procedente e decidente, per quanto richiedesse in fatto di necropsopie giudiziarie ed altre indagini o perizie relative, ovvero disponesse per la semplice custodia dei cadaveri e dei materiali da sottoporre a perizia.

**Art. 3.**

Tutte le volte che l'autorità giudiziaria sceglierà a perito il professore o il suo aiutante, costoro non potranno ricusare l'opera loro, e saranno retribuiti giusta la tariffa.

Sempre che le necropsopie o qualsivoglia altre indagini e perizie si sono eseguite nei locali universitari sopra designati, il professore ed il suo aiutante non potranno essere adoperati come periti dalle parti private.

**LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO BONGHI PER DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI INSEGNANTI NEGLI ISTITUTI SUPERIORI.**

**PRESIDENTE.** L'altro disegno di legge ammesso alla lettura è dell'onorevole Bonghi. Se ne dà lettura.

**GUICCIOLI, segretario, legge:**

**Art. 1.**

Nelle Università del regno insegnano professori ordinari, straordinari e privati insegnanti.

I professori ordinari e straordinari sono nominati con decreto regio; i privati insegnanti sono autorizzati all'insegnamento con decreto ministeriale.